

ORDINANZA N. 14

Classificazione: N - 20170000001

Arezzo, il 18/09/2017

OGGETTO: MISURE ATTE A DISCIPLINARE LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, TUTELARE LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA.

IL SINDACO

Vista la precedente Ordinanza Sindacale n. 13 del 17/08/2017;

Vista la Relazione del 18/09/2017 Prot. 112849 del Comandante della Polizia Municipale; **Rilevato** che l'ordine e la sicurezza segnano profondamente la qualità della vita delle persone e del territorio per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che limitano o impediscono la fruizione di tali beni;

Atteso che è necessario porre in essere ogni iniziativa che possa essere utile ad aumentare il livello di sicurezza urbana per meglio tutelare il sereno e ordinato vivere civile;


Tenuto conto che le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di sostanze alcoliche e di problemi alcol correlati, già con l'entrata in vigore della Legge 125/2001, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", hanno assunto valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuto che, sulla base di quanto emerso nella Relazione del Comandante della Polizia Municipale e atteso che i fenomeni che si intendeva contrastare con la precedente Ordinanza Sindacale n. 13, anche analizzando l'attività svolta dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia che hanno elevato diversi verbali in ordine a violazioni della citata Ordinanza, non sono ancora stati completamente risolti, si rende necessario intervenire con urgenza mediante l'emanazione di una nuova Ordinanza che rimodella alcune parti della precedente;

Vista la necessità di estendere le prescrizioni di una nuova Ordinanza a tutto il territorio cittadino in quanto, come si evince dalla Relazione del Comandante di Polizia Municipale, i fenomeni in essa delineati si registrano in tutta la città, non essendo escluse nemmeno le frazioni;


Visti



- L'articolo 50, quinto comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- L'articolo 54, quarto comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- L'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
- La Legge 24 novembre 1981 n. 689 e il relativo D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;
- La Legge 125/2001, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati";
- Il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni con Legge 24 luglio 2008 n. 125;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 marzo 2012 e dunque efficace ai sensi di legge.

Premesso che

- L'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, permette al Sindaco di adottare ordinanze "... *quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ...*";
- L'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, permette al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti quale Ufficiale di Governo "... *con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*";
- Nel territorio del Comune di Arezzo si riscontra una situazione di aumentato degrado urbano che porta a crescenti problemi di sicurezza urbana verificabile anche dalle segnalazioni che pervengono con sempre maggiore frequenza e che attengono a ripetuti episodi di disturbo della quiete, schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne;
- Il perpetuarsi di tali episodi è, sempre con maggiore frequenza, conseguenza diretta e immediata dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche e superalcoliche che avviene fino a tarda ora, disturbando il riposo e le
- occupazioni delle persone giungendo, in alcuni casi non più sporadici, anche a situazioni penalmente rilevanti (risse, lesioni aggravate ecc.);
- Nonostante le disposizioni già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 marzo 2012 e i controlli predisposti per prevenire e contrastare gli effetti distorsivi della c.d. "movida", il fenomeno sta assumendo caratteristiche tali da compromettere gravemente la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;



- Tale criticità è aggravata dalla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche anche in orario serale;
- Nelle ultime settimane si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno sopra meglio descritto fino a culminare ai fatti della sera del 13 agosto 2017 durante la quale due contrapposte fazioni di stranieri provenienti dall'Africa si sono affrontate con bottiglie e bastoni tanto da provocare l'arresto di cinque di loro con il ricovero ospedaliero di due persone, fatto determinato anche dall'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- Viste le intese scaturite dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 17 luglio 2017 circa l'opportunità di adottare ordinanze anti-degrado, tra cui quelle relative al consumo di alcol;
- Visto altresì il verbale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 14 agosto 2017;
- Preso atto delle violazioni contestate dalla Polizia Municipale nel periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 13 del 17 agosto 2017 le quali certificano una situazione che deve essere ancora monitorata con particolare attenzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, contenuta anche per il tramite dell'attività sanzionatoria;
- La repressione dei comportamenti sopra citati avviene nel quadro della normativa di fonte legale la quale presenta elementi di novità rispetto alla possibilità offerte dai vigenti Regolamenti Comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità.

Ritenuto, anche su proposta operativa del Comandante del Corpo della Polizia Municipale, di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della sopravvenuta normativa nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;

Considerato che è necessario limitare, per quanto in premessa indicato, l'orario di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire e contrastare situazioni che conducano ad un ancora più grave degrado che comprometta la tranquillità e vivibilità dei residenti;

Preso atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado per tutelare con ogni mezzo concesso dalla normativa vigente la sicurezza urbana


ORDINA

Ex articolo 54, 4 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 **in tutti i giorni della settimana, il divieto** di:

dalle ore 00.00 alle ore 24.00, **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree, nelle vie, piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate, **in tutto il territorio del Comune di Arezzo.**

Ex articolo 50, 5 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, **in tutti i giorni della settimana ed in tutto il territorio comunale, il divieto** di:

1. dalle ore 21.00 alle ore 7.00, **vendere per asporto** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione (rientrano nella limitazione, oltre ai



Publici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i Publici Esercizi ex articoli 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti **gli esercizi di vicinato del settore alimentare**, compresa la vendita-somministrazione in appositi locali mediante distributori automatici, **gli artigiani del settore alimentare**, quali Kebab, take away, piadinerie, rosticcerie-friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie d'asporto, gelaterie, pasticcerie e **non alimentare**, quali acconciatori, estetisti, phone center, internet point, ecc. ...) e comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita al dettaglio anche se inserito all'interno di altre attività prevalenti (cinema, hotel o altre strutture ricettive, circoli privati ecc. ...);

2. dalle ore 2.00 alle 7.00, **somministrare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato o legittimato anche nelle aree pertinenziali del Pubblico Esercizio ad eccezione dei locali da ballo per i quali continuerà a valere esclusivamente il divieto negli orari imposti dalla normativa nazionale.

Tutti i **Publici Esercizi** e gli **esercizi commerciali meglio descritti al punto 2)** hanno l'**obbligo di esporre** all'interno del locale, in modo che sia facilmente visibile e leggibile, una **copia dell'avviso** che viene allegata al presente provvedimento e che, per tale motivo, ne diviene parte essenziale e sostanziale.

DISPONE

L'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro. Ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:


a) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per l'**intero territorio comunale**, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, **nelle aree, nelle vie, piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate**: euro cento (100,00);

2) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per l'intero territorio comunale, dalle ore 21.00 alle ore 7.00, di **vendere per asporto** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione: euro duecento (200,00);

3) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per l'intero territorio comunale, dalle ore 2.00 alle ore 7.00, di **somministrare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato o legittimato anche nelle aree pertinenziali del Pubblico Esercizio (ad eccezione dei locali da ballo per i quali continuerà a valere esclusivamente il divieto negli orari imposti dalla normativa nazionale): euro duecento (200,00);

4) in ordine all'inottemperanza dell'**obbligo di esposizione** all'interno del locale in modo che sia facilmente visibile e leggibile per tutti i Publici Esercizi e i negozi di vicinato meglio descritti al punto 2) di una copia dell'avviso allegata alla presente ordinanza: euro cento (100,00).

Qualora sia stato violato il divieto di cui al punto 1) della presente ordinanza (ovvero il divieto dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, nei luoghi pubblici e nelle aree private soggette al pubblico passaggio non autorizzati) **nelle pertinenze della Stazione Ferroviaria, comprensive dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo delle linee urbane ed**



extraurbane ed in particolare nell'area ricompresa tra le vie Vittorio Veneto (tratto compreso tra via L.B. Alberti e viale Michelangelo), il tratto di Corso Italia compreso fra via Vittorio Veneto e via Spinello, via Spinello, Piazzale della Repubblica, via Piero della Francesca (comprendente l'area del terminal bus), via Baldaccio d'Anghiari, viale Luigi Cittadini, viale Maginardo e via Leon Battista Alberti, così come sancito dagli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48, l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da cento (100) a trecento (300) euro – pagamento in misura ridotta cento (100) euro, **ordina per iscritto** al trasgressore **di allontanarsi dal luogo della commessa violazione**, dandone atto nel verbale e specificando altresì nello stesso che l'ordine cesserà di avere efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto, dandone comunicazione con immediatezza al Questore di Arezzo e ai Servizi Socio-Sanitari ove ne ricorrano le condizioni; in caso di recidiva, o qualora sia stato elevato a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a quarantotto ore.

Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per le violazioni in materia di ubriachezza previste dal Codice Penale e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il presente provvedimento cessa ogni effetto decorsi **trenta giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia:


- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet del Comune di Arezzo, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Arezzo;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura di Arezzo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, al Comando della Polizia Municipale di Arezzo.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede a Firenze via Ricasoli n. 40 entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Sindaco

Prof. Ing. Alessandro Ghinelli



Visto per la regolarità tecnica dell'atto
Il Comandante della Polizia Municipale
(Dott. Cino Augusto Cecchini)